



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali che
non ha oneri
finanziari)

Seduta del 23-07-2025

DELIBERAZIONE N. 237

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE EX ART. 11 D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27 E S.M.I.) INDETTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 3 MAGGIO 2013, N. 184 - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA REGIONALE

il giorno ventitre del mese di luglio dell'anno duemilaventicinque si riunisce con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	ROBERTI FRANCESCO	PRESIDENTE	Presente
2	DI LUCENTE ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CEFARATTI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
4	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	MICONE SALVATORE	ASSESSORE	Presente
6	IORIO ANGELO MICHELE	ASSESSORE	Assente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale VINCENZO NIRO

SEGRETARIO: DOMENICO NUCCI

VISTA la proposta di deliberazione n. 310 inoltrata dal SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLS D;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO:

a) del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLS D - LOLITA GALLO e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

b) del visto, del Direttore Generale per la Salute, LOLITA GALLO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al PRESIDENTE ROBERTI FRANCESCO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1.** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2.** di considerare definitivamente conclusa la procedura del Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise ex art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.) di cui alla deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 184, e, quindi, di non procedere ad ulteriori interpellati, considerato che la graduatoria degli idonei risulta scaduta il 16 aprile 2022 (sei anni dalla data di inizio del primo interpellato secondo le proroghe disposte dai Decreti-Legge 17 marzo 2020, n.18 e 8 aprile 2020, n.23);
- 3.** di prendere atto che, a conclusione della procedura concorsuale, non risultano assegnate le seguenti sedi farmaceutiche:
 - Bagnoli del Trigno (Is)
 - Belmonte del Sannio (Is)
 - Castelpizzuto (Is)
 - Castelverrino (Is)
 - Colle d'Anchise (Cb)
 - Molise (Cb)
 - Pizzone (Is)
 - Provvidenti (Cb)
 - Sant'Angelo del Pesco (Is)
 - Santa Maria del Molise (Is)
 - Sant'Elena Sannita (Is)
 - Sessano del Molise (Is)
- 4.** di dare atto che, a seguito del nuovo principio fondamentale introdotto dal citato art.11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*" (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m. e i.), la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico con il conferimento di ogni attribuzione in tema di revisione sia straordinaria che ordinaria della c.d. pianta organica nonché, "*per identità di ratio*", la materia del decentramento e del trasferimento delle farmacie sono riservate ai Comuni, con conseguente caducazione di diritto ex art.111, 3° comma, Cost. - perché in contrasto con norme statali di principio sopravvenute - delle previgenti disposizioni regionali di dettaglio che prevedano diversamente (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.652 del 14 febbraio 2017; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.2379 del 19 aprile 2018; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.7529 dell'11 novembre 2021; Corte Costituzionale, sentenza n.255 del 31 ottobre 2013);
- 5.** di disporre, pertanto, che:
 - le sedi farmaceutiche non assegnate restano incardinate nelle piante organiche dei rispettivi Comuni, i quali, in sede di revisione della pianta organica, potranno procedere:
 - alla loro soppressione, qualora, in base alla popolazione residente, le sedi risultassero soprannumerarie o istituite con i resti ex art.1, comma 2 e 3, della legge n.475/1968 (la popolazione eccedente, rispetto al parametro di 1 farmacia ogni 3.300 abitanti, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso - cosiddetta apertura in base ai resti o facoltativa);
 - ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi degli artt. 9 della Legge n.475/1968 e 12 della Legge n.362/1991, qualora tale diritto sussista, con applicazione del principio di alternanza;
 - i provvedimenti di revisione della cd. "pianta organica", di decentramento e di trasferimento delle farmacie nonché di esercizio di prelazione adottati dai singoli Comuni dovranno essere comunicati alla Regione, in capo alla quale, a fronte del nuovo ruolo centrale dei Comuni, residuano funzioni di impulso e di ricognizione;
 - le sedi non assegnate con il concorso straordinario non soppresse o non prelezionate dai Comuni confluiranno nella prossima procedura di concorso ordinario regionale;
- 6.** di stabilire, quale espressa clausola di salvaguardia, che l'efficacia del presente provvedimento, con particolare riferimento ai punti 2), 3) e 5), è risolutivamente condizionata all'esito definitivo del giudizio pendente dinanzi al TAR Molise (N.R.G. n.173/2022). In caso di esito sfavorevole per l'Amministrazione, la presente deliberazione sarà oggetto di riesame in autotutela per adeguarla alle statuizioni del giudice, con conseguente potenziale caducazione degli effetti nel frattempo prodotti, inclusi gli atti adottati dai Comuni in sua esecuzione.
- 7.** di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Comuni molisani, alla ASReM, agli Ordini dei Farmacisti di Campobasso e di Isernia e al Ministero della Salute;

8. di demandare al Direttore Generale per la Salute, per il tramite del Servizio Politica del Farmaco, l'esecuzione di tutti i successivi adempimenti derivanti dal presente provvedimento;

9. di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli art. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

10. di assoggettare, altresì, il presente atto alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 29 gennaio 2024, n.49 "Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva della Regione Molise per l'anno 2024";

11. di sottoporre il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul B.U.R.M. integralmente e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise ex art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.) indetto con deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 184 – Provvedimenti.

VISTI:

- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria" convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m. e/o i., il quale ha dettato specifiche disposizioni per l'indizione del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m. e/o i.; in particolare:

- l'art. 1 (così come modificato dalla Legge n.27/2012) che definisce il quorum minimo demografico per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

- l'art.2, a mente del quale "1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica". 2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro";

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, contenente "Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475", recante norme concernenti il servizio farmaceutico";

- la Legge Regionale 12 gennaio 1981, n. 3, recante "Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica" e s.m. e/o i.;

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico" e s.m. e/o i.;

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta regionale 19 febbraio 2024, n. 90 "Conferimento incarico di Direzione della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6, e dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti";
- la deliberazione di Giunta regionale 12 marzo 2024, n.142 "Conferimento incarichi di responsabilità dei Servizi regionali facenti capo all'apparato amministrativo della Presidenza della Giunta regionale, compreso il Servizio Avvocatura regionale, della Giunta regionale e della Direzione generale per la salute, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. - Provvedimenti";
- la deliberazione di Giunta regionale 2 ottobre 2024, n.465 "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali dell'apparato burocratico della Giunta regionale - D.G.R. n. 9 del 9 gennaio 2024 - Rimodulazione e riallocazione competenze - Provvedimenti";
- la determinazione del Direttore generale 31 ottobre 2024, n. 75 "Misure organizzative per la funzionalità dei Servizi regionali - Conferimento incarichi di reggenza - Provvedimenti";
- la determinazione del Direttore generale 13 novembre 2024, n. 90 "Determinazione del Direttore generale della Giunta regionale n. 75 del 31 ottobre 2024 - Ulteriori provvedimenti";
- la legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e s.m. e/o i. "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale";

CONSIDERATE:

- la deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184 "Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i.";
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2013, n. 444 "Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184. Istituzione Commissione esaminatrice e nomina componenti";
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute del 25 febbraio 2014, n. 10 "D.G.R. n. 184/2013. Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise. Ammissione candidati";
- la deliberazione della Giunta regionale del 20 gennaio 2015, n. 23 "Contratto per la realizzazione delle funzionalità aggiuntive della piattaforma web per il concorso straordinario sedi farmaceutiche, prevista ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, del dl 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Adempimenti";
- la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica del 30 aprile 2015, n. 7 "Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (DGR n. 184/2013). Gruppo di Lavoro: Costituzione";
- la deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2015, n. 355 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria definitiva dei vincitori";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2015, n. 740 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti";
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute del 30 novembre 2017, n. 237 "DGR 184/2013. Concorso straordinario farmacie. Sostituzione Responsabile del Procedimento. Provvedimenti.";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2018, n. 14 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti";
- la deliberazione di Giunta regionale del 31 maggio 2019, n.190 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti";
- la deliberazione di Giunta regionale dell'11 novembre 2019, n.430 <Deliberazione di Giunta regionale n. 190/2019 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) – Ulteriori provvedimenti". Provvedimenti>;
- la determinazione del Direttore Generale per la salute del 31 agosto 2021, n.89 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti";
- la determinazione del Direttore Generale per la salute del 27 settembre 2021, n.114 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). DDGS n.89/2021.Provvedimenti";
- la determinazione del Direttore Generale per la salute del 24 marzo 2022, n.43 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (DGR n. 184/2013) - Provvedimenti";

PRESO ATTO che:

- il primo interpellato per la regione Molise ha avuto inizio il 24 gennaio 2016 in virtù della citata deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2015, n.740;

- ai sensi dell'art.11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27) e s.m. e/o i., la graduatoria può "essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario...".
- in applicazione di quanto disposto dai D.L. 17 marzo 2020, n.18 (art.103) e 8 aprile 2020, n.23 (art.37), la graduatoria dei candidati vincitori, da ultimo approvata con la richiamata determinazione del Direttore Generale per la Salute n.89/2021, ha conservato validità fino al 16 aprile 2022;
- la procedura concorsuale è, pertanto, terminata a seguito del quarto interpello, avviato con la richiamata determinazione del Direttore generale per la Salute n.43/2022;
- all'esito dell'ultimo interpello, oggi risultano non assegnate le seguenti sedi farmaceutiche, adibite a dispensario:
 - Bagnoli del Trigno (Is)
 - Belmonte del Sannio (Is)
 - Castelpizzuto (Is)
 - Castelverrino (Is)
 - Colle d'Anchise (Cb)
 - Molise (Cb)
 - Pizzone (Is)
 - Provvidenti (Cb)
 - Sant'Angelo del Pesco (Is)
 - Santa Maria del Molise (Is)
 - Sant'Elena Sannita (Is)
 - Sessano del Molise (Is)

DATO ATTO che, dinanzi al Tar Molise, è ancora pendente il ricorso avverso la richiamata determinazione del Direttore Generale per la salute del 24 marzo 2022, n.43 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (DGR n. 184/2013) - Provvedimenti" (N.R.G. n.173/2022);

PRESO ATTO che la pendenza del ricorso N.R.G. n.173/2022 dinanzi al TAR Molise, avverso l'atto conclusivo della procedura concorsuale, introduce un elemento di incertezza sulla stabilità giuridica degli atti presupposti e, di conseguenza, sugli effetti del presente provvedimento e che, pertanto, è indispensabile, in applicazione del principio di prudenza e a salvaguardia dell'interesse pubblico, vincolare l'efficacia della presente deliberazione all'esito definitivo del citato giudizio;

CONSIDERATO che, a seguito del nuovo principio fondamentale introdotto dal citato art.11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria" (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m. e i.), la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico con il conferimento di ogni attribuzione in tema di revisione sia straordinaria che ordinaria della c.d. pianta organica nonché, "per identità di ratio", la materia del decentramento e del trasferimento delle farmacie sono riservate ai Comuni, con conseguente caducazione di diritto ex art.111, 3° comma, Cost.– perché in contrasto con norme statali di principio sopravvenute – delle previgenti disposizioni regionali di dettaglio che prevedano diversamente (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.652 del 14 febbraio 2017; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.2379 del 19 aprile 2018; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.7529 dell'11 novembre 2021; Corte Costituzionale, sentenza n.255 del 31 ottobre 2013);

RICHIAMATI:

- l'art.9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m. e/o i., il quale disciplina l'istituto della prelazione, prevedendo, in particolare, che, in caso di sede farmaceutica unica, si segue il criterio dell'alternanza;
- l'art.12 della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" e s.m. e/o i., secondo il quale la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi del citato art.9 della legge n.475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

DATO ATTO che le sedi non assegnate con il concorso straordinario restano incardinate nelle piante organiche dei rispettivi Comuni e, se non soppresse (qualora soprannumerarie o istituite con i resti ex art.1, comma 2 e 3, della legge n.475/1968) o non prelatizzate dai Comuni (ai sensi degli artt. 9 della Legge n.475/1968 e 12 della Legge n.362/1991), confluiranno nella prossima procedura di concorso ordinario regionale;

VISTI:

- il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la deliberazione di Giunta Regionale 2 gennaio 2024, n.49 "Piano dei controlli di regolarità amministrativa

successiva della Regione Molise per l'anno 2024";

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di considerare definitivamente conclusa la procedura del Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise ex art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.) di cui alla deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 184, e, quindi, di non procedere ad ulteriori interPELLI, considerato che la graduatoria degli idonei risulta scaduta il 16 aprile 2022 (sei anni dalla data di inizio del primo interpello secondo le proroghe disposte dai Decreti-Legge 17 marzo 2020, n.18 e 8 aprile 2020, n.23);
3. di prendere atto che, a conclusione della procedura concorsuale, fatto salvo l'esito del giudizio ancora pendente dinanzi al Tar Molise (N.R.G. n.173/2022), non risultano assegnate le seguenti sedi farmaceutiche:
 - Bagnoli del Trigno (Is)
 - Belmonte del Sannio (Is)
 - Castelpizzuto (Is)
 - Castelverrino (Is)
 - Colle d'Anchise (Cb)
 - Molise (Cb)
 - Pizzone (Is)
 - Provvidenti (Cb)
 - Sant'Angelo del Pesco (Is)
 - Santa Maria del Molise (Is)
 - Sant'Elena Sannita (Is)
 - Sessano del Molise (Is)
4. di dare atto che, a seguito del nuovo principio fondamentale introdotto dal citato art.11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*" (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m. e i.), la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico con il conferimento di ogni attribuzione in tema di revisione sia straordinaria che ordinaria della c.d. pianta organica nonché, "*per identità di ratio*", la materia del decentramento e del trasferimento delle farmacie sono riservate ai Comuni, con conseguente caducazione di diritto ex art.111, 3° comma, Cost. - perché in contrasto con norme statali di principio sopravvenute - delle previgenti disposizioni regionali di dettaglio che prevedano diversamente (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.652 del 14 febbraio 2017; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.2379 del 19 aprile 2018; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.7529 dell'11 novembre 2021; Corte Costituzionale, sentenza n.255 del 31 ottobre 2013);
5. di disporre, pertanto, che:
 - le sedi farmaceutiche non assegnate restano incardinate nelle piante organiche dei rispettivi Comuni, i quali, in sede di revisione della pianta organica, potranno procedere:
 - alla loro soppressione, qualora, in base alla popolazione residente, le sedi risultassero soprannumerarie o istituite con i resti ex art.1, comma 2 e 3, della legge n.475/1968 (la popolazione eccedente, rispetto al parametro di 1 farmacia ogni 3.300 abitanti, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso - cosiddetta apertura in base ai resti o facoltativa);
 - ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi degli artt. 9 della Legge n.475/1968 e 12 della Legge n.362/1991, qualora tale diritto sussista, con applicazione del principio di alternanza;
 - i provvedimenti di revisione della cd. "pianta organica", di decentramento e di trasferimento delle farmacie nonché di esercizio di prelazione adottati dai singoli Comuni dovranno essere comunicati alla Regione, in capo alla quale, a fronte del nuovo ruolo centrale dei Comuni, residuano funzioni di impulso e di ricognizione;
 - le sedi non assegnate con il concorso straordinario non sopresse o non prelatate dai Comuni confluiranno nella prossima procedura di concorso ordinario regionale;
6. di stabilire, quale espressa clausola di salvaguardia, che l'efficacia del presente provvedimento, con particolare riferimento ai punti 2), 3) e 5), è risolutivamente condizionata all'esito definitivo del giudizio pendente dinanzi al TAR Molise (N.R.G. n.173/2022). In caso di esito sfavorevole per l'Amministrazione, la presente deliberazione sarà oggetto di riesame in autotutela per adeguarla alle statuizioni del giudice, con conseguente potenziale caducazione degli effetti nel frattempo prodotti, inclusi gli atti adottati dai Comuni in sua esecuzione.
7. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Comuni molisani, alla ASReM, agli Ordini dei Farmacisti di Campobasso e di Isernia e al Ministero della Salute;
8. di demandare al Direttore Generale per la Salute, per il tramite del Servizio Politica del Farmaco, l'esecuzione di tutti i successivi adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
9. di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli art. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

10. di assoggettare, altresì, il presente atto alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 29 gennaio 2024, n.49 "*Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva della Regione Molise per l'anno 2024*";

11. di sottoporre il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul B.U.R.M. integralmente e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
LOLITA GALLO

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA.
INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI.
REGISTRO BLS
Il Direttore
LOLITA GALLO

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO
DOMENICO NUCCI**

**IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82